



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 203056 del 1 ottobre 2012

Oggetto: Quesito in materia di comunicazioni di variazione per il commercio in sede fissa

Con la nota che si riscontra codesta Associazione lamenta la circostanza che le singole normative regionali richiedono “l'autocertificazione, da parte del legale rappresentante della società”, del possesso dei requisiti prescritti, “impongono che la predetta dichiarazione venga fornita ogni qualvolta vi sia un avvicendamento di soggetti nella carica” e prevedono che “tale obbligo di comunicazione sia imposto anche quando avvengono modifiche societarie consistenti soprattutto nella trasformazione della società e nella variazione delle persone dei soci”.

Fa presente, altresì, che tali richieste, che peraltro presuppongono modalità di comunicazione spesso complesse, generano problemi di notevole complessità nei casi in cui trattasi di centinaia di unità operative locali.

Chiede, pertanto, di conoscere se vi sia l'obbligo di comunicare la variazione anche dei singoli Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione della società o se tale obbligo sussista esclusivamente per l'amministratore delegato.

Richiede, infine, se sussista una modalità semplificata ed unica di comunicazione delle variazioni, qualora le stesse interessino una moltitudine di punti vendita dislocati in diverse regioni italiane come ad esempio nel caso di titolarità in capo ad una catena di distribuzione nazionale.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività commerciali la disciplina normativa vigente in materia, ovvero il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, a sua volta integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, prevede il possesso di requisiti di onorabilità e di requisiti professionali qualora l'attività sia inerente il commercio alimentare e la stessa sia svolta nei confronti del pubblico (cfr. articolo 71, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012).

In caso di società la disciplina prevede che i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona



preposta all'attività commerciale (cfr. articolo 71, comma 6-bis del decreto legislativo n. 59 del 2010, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012).

I requisiti morali, in caso di associazioni, imprese, società e consorzi, devono essere posseduti anche da tutti i soggetti espressamente richiamati nell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, al quale l'articolo 71, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 fa rinvio (peraltro detti soggetti erano indicati anche nella modulistica univoca predisposta dalla scrivente e adottata a seguito di deliberazione del 12 ottobre 2000, n. 344 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome).

Da quanto sopra risulta evidente che, nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione sia una società con sede legale in un Comune ma con esercizi dislocati su tutto il territorio nazionale, l'eventuale variazione dei soggetti, per i quali è prescritta l'indicazione del possesso dei requisiti, comporta la comunicazione a tutti i Comuni nei quali gli esercizi operano ai fini della prescritta attività di controllo.

Stante la circostanza che la comunicazione di variazione è inevitabile, la scrivente non può rispondere delle diversificate modalità prescritte a livello locale.

Rileva segnalare, comunque, che ove diventerà operativa e definitiva l'attuazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante la nuova disciplina del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), la comunicazione potrà essere inviata esclusivamente per via telematica con conseguente ed evidente semplificazione per l'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)